

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 27/11/2008 n. 5849

d.lgs 163/06 Articoli 37 - Codici 37.1

La disposizione dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 157 del 1995, per la quale l'offerta dell'A.T.I. deve indicare le parti del servizio che saranno assunte da ciascuna impresa assume rilievo solo nel caso in cui il raggruppamento si configura di tipo verticale, vale a dire con scorporo di singole parti, mentre nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, non è necessario indicare le parti da eseguire da ciascuna impresa, né le percentuali, perché la distribuzione del lavoro per ciascuna impresa non rileva all'esterno e perché tutte le imprese sono responsabili in solido dell'intero.